

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

Classificazione della D.C. Prevenzione

Processo:	Assistenza e Consulenza.
Macroattività:	Finanziamenti alle imprese
Attività:	Indirizzi normativi e operativi
Tipo Doc.	Note operative di coordinamento
Fascicolo:	Isi 2019
Sottofascicolo:	ISI 2019

Alle Strutture centrali e territoriali

Alla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Alla Consulenza tecnica edilizia

Alla Direzione centrale per l'organizzazione digitale

Alla Avvocatura generale

Al Servizio ispettorato centrale

e, p.c. alla Segreteria del Direttore generale

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei termini di cui agli Avvisi pubblici ISI.

Si fa seguito alla precedente nota del 26 marzo u.s., stesso oggetto, per fornire un aggiornamento sulla proroga dei termini amministrativi di cui trattasi come di seguito rappresentato.

Le disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, prima, e l'articolo 37 del decreto legge 23 dell'8 aprile 2020 poi, in modo evidente, costituiscono una normativa emergenziale, dettata da motivazioni sanitarie, in grado di derogare alle norme generali.

In particolare, in seguito all'insorgenza della epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione sono state adottate una serie di misure a livello nazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione oltre che misure di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "*dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e pertanto sino al 31 luglio 2020.

Con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00035)" vengono disciplinati, in termini generali in funzione di successivi e specifici provvedimenti, vari aspetti tra i quali la tipologia di misure adottabili chiarendo che le stesse vanno applicate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, ripetibili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Stante la situazione emergenziale in corso, con decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". (20G00043) è stata disposta l'ulteriore sospensione dei predetti termini al 15 maggio 2020, disponendo che: "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

Viene, quindi, prorogata al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, già disposta sino al 15 aprile dal comma 1, art. 103, del precedente decreto legge n. 18/2020.

A tal fine si è provveduto a mettere a disposizione dell'utenza un quadro riepilogativo unitario in cui ritrovare quali siano i periodi interessati da sospensione dei termini e il provvedimento o norma di riferimento.

Evidenza delle disposizioni interne o normative.

È stata prevista sul portale dell'Istituto,¹ nella consueta pagina dedicata agli incentivi alle imprese, la predisposizione di una specifica sezione dedicata alle disposizioni interne e normative che hanno impatto sul procedimento amministrativo Isi nel periodo emergenziale.

Emergenza sanitaria COVID-19.

Periodi di sospensione dei Procedimenti amministrativi della gestione Isi

ANNO 2020	FONTE	IMPATTO	COMUNICATO INAIL
23 Febbraio - 15 Aprile	Art.103 dl 18 del 17.3.2020	sospensione dei termini	Nota D.c. prevenzione del 26 marzo
16 Aprile - 15 Maggio	Art. 37 dl 23 del 08.04.2020	sospensione dei termini	Nota D.c. Prevenzione del 14 aprile
16 Maggio - 30 Giugno	---	In valutazione	---
1 - 31 Luglio	---	In valutazione	---

Si ritiene opportuno, quindi, rinnovare le disposizioni relative alla gestione della sospensione dei termini² per i procedimenti amministrativi per gli incentivi alle imprese in ambito prevenzionale come già illustrati nella nota del 26 marzo u.s.

Modalità di applicazione della sospensione dei termini.

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si dovrà tener conto dei periodi di sospensione pubblicati come detto.

In particolare, sia per l'Istituto che per i privati che debbano intervenire in un procedimento Isi, l'eventuale mancato rispetto delle tempistiche procedurali ordinarie, nel periodo emergenziale indicato non può generare decadenze o inadempimenti.

¹ <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese.htm>

² Con "sospensione dei termini" si fa riferimento ai periodi così indicati nella tabella "Emergenza sanitaria COVID-19. Periodi di sospensione dei Procedimenti amministrativi della gestione Isi" nella sezione del portale di cui alla nota precedente.

Ciò premesso, le strutture responsabili del procedimento Isi adottano misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Fase di verifica tecnico – amministrativa. Sospensione.

I termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi ISI che si sono succeduti nel corso del tempo sono sospesi a partire dal 23 febbraio e per i periodi di sospensione pubblicati sul portale dell'Istituto, come detto in precedenza.

Ne consegue che non è consentito emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per la fase di verifica tecnica – amministrativa o impedire l'invio delle osservazioni, qualora il termine di dieci giorni fosse scaduto nel lasso temporale compreso nei periodi di sospensione.

La sospensione riguarda, altresì, il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

Pertanto, il computo dei termini per adempiere alle richieste di osservazioni e integrazioni di documentazione nella fase endoprocedimentale e per l'eventuale riscontro atteso a fronte di un preavviso di rigetto, non dovrà tenere conto del periodo di sospensione citato.

Fase di realizzazione e rendicontazione. Sospensione e/o proroga dei termini

Il Bando Isi dispone all'articolo rubricato "Termini di realizzazione del progetto" che, in caso di ammissione al finanziamento, il progetto³ deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico-amministrativa e che consiste nel provvedimento di ammissione.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

³ Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, ad esempio di mezzi agricoli, per la realizzazione del progetto si intende il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Tuttavia, ai fini del computo della decorrenza dei termini sopra menzionati non si dovrà considerare il periodo per il quale i termini si intendono sospesi sulla base dei provvedimenti assunti dalla scrivente e pubblicati nella sezione dei finanziamenti Isi, dedicata all'emergenza sanitaria COVID-19, come meglio descritto più avanti.

In ogni caso, anche al termine del periodo di sospensione dei termini amministrativi, ai fini del computo del periodo utile per la realizzazione del progetto si terrà conto delle disposizioni sull'interruzione delle attività produttive o di oggettive difficoltà derivanti dalla ripresa della produzione di beni e servizi.

Fermo restando la possibilità per l'impresa beneficiaria di rispettare i tempi massimi previsti originariamente dal Bando, tali disposizioni sono volte a evitare l'applicazione della sanzione della revoca della concessione a fronte della mancata osservanza del termine per le cause di forza maggiore dette in precedenza.

Rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta disposizione:

- imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto o anche il periodo di ulteriore proroga già concesso.
- imprese che hanno ricevuto, al termine della verifica tecnica – amministrativa, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica.

Polizza fideiussoria.

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

A riguardo, si suggerisce a seguito della sospensione dei termini di decorrenza della realizzazione di proporre all'impresa di rinviare la richiesta di anticipazione evidenziando che diversamente la durata complessiva della garanzia potrebbe superare i 12 mesi.

Inoltre, in relazione alle disposizioni, presenti nelle norme citate in premessa, che esortano le imprese e gli istituti ad introdurre massicciamente il lavoro agile nella organizzazione del lavoro, si ritiene utile evidenziare che è possibile accettare la polizza fideiussoria firmata

digitalmente. Al riguardo, si precisa che tale documento digitale in formato originale deve essere trasmesso, via pec, dall'indirizzo dell'istituto assicuratore a quello della sede Inail competente e che, preferibilmente, sia accompagnata da un valido documento digitale, anch'esso firmato da cui si evinca il ruolo aziendale ed i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

- § -

Come già sopra chiarito, si rinvia alla consueta pagina dedicata agli incentivi alle imprese sul portale istituzionale, dove verrà data evidenza periodica di eventuali successivi aggiornamenti delle disposizioni, interne o normative, che possano impattare sui termini dei procedimenti Isi.

Il Direttore centrale
Ing. Ester Rotoli